



248/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79916**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis),
nato a omissis, il omissis ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi (C.F. FRRSTR39L45H5010), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma, in via Valdinievole, n. 11, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. esterferrarimorandi@ordineavvocatiroma.org ovvero al n. fax 06/87194377;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *ricorrente* -

CONTRO

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, (CF: 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciriaco il Grande, n. 21 - in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 22.3.24 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14.5.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Elisabetta Di Girolamo (per delega orale) per la parte ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto, in data 28.2.2023, ricorso in riassunzione, in proprio, al fine di

ottenere, mediante accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.:

I. il riconoscimento dell'invalidità in misura pari almeno all'80% ai fini il riconoscimento alla pensione di vecchiaia ex dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, e, sempre in via principale, almeno pari al 75% per ottenere i benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29.7.2020) o da quella di giustizia;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.1. In punto di fatto ha rappresentato:

a. di essere affetto da broncopatia cronica in sinusopatia post traumatica, pulsione prima falange quarto dito mano sinistra e frattura tibia destra e un trauma stradale deflessione del tono dell'umore e ritiene pertanto che esistano i requisiti sanitari previsti dall'art. 12 l. n. 118 del 1971, dalla l. n.388 del 2000 e dalla l. n. 119 del 2011, nonché per l'esenzione totale dal ticket sanitario;

b. in data 29.7.2020 ha presentato domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità e sempre in via principale per l'accertamento di uno stato invalidante almeno dell'80% e, ancora, per l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 75% e per l'accertamento di uno stato invalidante

almeno pari al 67% e, sempre in via principale, uno stato invalidante almeno pari al 51%;

c. all'atto della visita effettuata in data 5 gennaio 2022 l'I.N.P.S. comunicava che la domanda era respinta in quanto non invalido;

d. in data 12.1.2022 ha presentato domanda all'I.N.P.S., ai sensi della l. n. 388 del 2000, per ottenere la relativa contribuzione figurativa;

e. con ricorso al tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (iscritto al n. 2790 del 2022) parte ricorrente conveniva in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo il riconoscimento di uno stato invalidante in misura pari al 100% e, sempre in via principale, di un grado di invalidità di invalidità almeno pari all'80% e, sempre in via principale, di uno stato invalidante almeno pari al 75% e, sempre in via principale, almeno pari al 67% e , sempre in via principale, almeno pari al 51%;

f. con sentenza non definitiva (n. 10490 del 2022 in data 6.12. 2022) il giudice civile, essendo la parte ricorrente pubblico dipendente, disponeva la prosecuzione del giudizio di ATP per le domande di accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità per l'esenzione parziale dal ticket e per il congedo per cure; dichiarava il difetto che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti con riferimento alla domanda relativa all'accertamento al requisito sanitario finalizzato al riconoscimento del diritto alla pensione vecchiaia anticipata (80%), nonché ai fini del beneficio contributivo (75%).

g. col presente ricorso il ricorrente riassume la causa per il riconoscimento dello stato invalidante almeno pari all'80% ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e, sempre in via principale, almeno pari al 75% utili ad ottenere i benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000.

1.2 In conclusione, formula le domande sopra riportate (al par. 1).

In via istruttoria chiede volersi ammettere CTU medico legale al fine di accertare le condizioni psicofisiche del ricorrente nominando sin d'ora i CTP, come da ricorso.

Dichiara inoltre di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 42, comma 11, d.l. n. 269 del 2003 per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza.

2. Si è costituito l'I.N.P.S. con memoria di costituzione.

2.1 In dettaglio:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a. In relazione alla domanda di riconoscimento di un'invalidità pari all'80%, ai fini del pensionamento di vecchiaia anticipato, ne ha eccepito l'infondatezza, non essendo la normativa richiamata da controparte applicabile ai pubblici dipendenti e per assenza dei requisiti, e l'inammissibilità, per assenza di previa presentazione dell'istanza amministrativa;

b. quanto alla domanda di riconoscimento dei benefici di cui all'art.80 l. n. 388 del 2000, ha eccepito:

(1) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che l'odierno ricorrente è ancora in attività di servizio e che, non avendo diritto, allo stato, al trattamento pensionistico, non ha presentato e non poteva presentare la domanda di pensione, in occasione della quale far valere il diritto al computo dei contributi figurativi;

(2) l'infondatezza per assenza del requisito sanitario;

c. in via istruttoria, si è opposto all'istanza di CTU, nominando comunque i CTP per l'ipotesi di svolgimento della CTU.

2.2 In conclusione, chiede:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. Di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
II. e, comunque, respingere tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.

III. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di pensione di vecchiaia anticipata, stabilire la decorrenza del beneficio pensionistico richiesto con applicazione del regime delle cosiddette finestre mobili, con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In esito all'udienza del 12.6.2024, con ordinanza n. 94/2024 in data 14.6.2024, questo Giudice, ordinava:

a. all'I.N.P.S. di depositare il fascicolo amministrativo relativo al ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b. alla parte ricorrente di depositare:

(1) documentazione idonea a comprovare, quale fosse lo stato del ricorrente - di dipendente pubblico in servizio ovvero in quiescenza - alla data del deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Roma, di cui in atti;

(2) copia delle istanze di riconoscimento sia della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, sia dei benefici pensionistici

di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000, richiesti per competenza all'I.N.P.S. unitamente alle prove della rituale ricezione da parte del medesimo ente delle medesime istanze, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza odierna.

4. Parte ricorrente in asserita ottemperanza all'ordinanza ha depositato documentazione in data 24.7.2024, mentre l'I.N.P.S. non vi ha provveduto.

5. In data 29.4.2024 parte ricorrente depositava note autorizzate con le quali, ribadendo le argomentazioni svolte, insisteva per le conclusioni rassegnate nel ricorso.

6. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Deve in parte rigettarsi il ricorso in quanto infondato e, per il resto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente ha proposto, in data 28.2.2023, ricorso in riassunzione, in proprio, al fine di ottenere, mediante accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. il riconoscimento dell'invalidità in misura pari almeno all'80% ai fini il riconoscimento alla pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, e, sempre in via principale, almeno pari al 75% per ottenere i benefici di cui all'art. 80 l. n. 388 del 2000, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29.7.2020) o da quella di giustizia.

3. In via preliminare, deve darsi atto che l'I.N.P.S. non ha ottemperato all'obbligo, sul medesimo Istituto incombente ai sensi dell'articolo 155, comma 3, c.g.c. e della conseguente ordinanza istruttoria emanata da questo Giudice, di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Viceversa, parte ricorrente ha ottemperato all'incombente istruttorio.

Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa, in ragione dell'esigenza di ragionevole durata del processo, può essere decisa, atteso che appaiono sufficienti gli elementi sin qui acquisiti in circa lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. In primo luogo, occorre dare atto che il *thema decidendum* concerne due distinte prestazioni: il pensionamento anticipato ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 e la contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

5. Ciò posto, la domanda relativa al trattamento il pensionamento anticipato ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 è infondata.

Infatti, detta disposizione non trova (più) applicazione per i dipendenti pubblici, quale il ricorrente, posto che per i medesimi è (ora) applicabile l'art. 2, comma 12, l. n. 355 del 1995 (cfr. Cdc, sez. giur. Sicilia, 13.7.2018, n. 644; id., 10.7.2018, n. 623; Sez. giur. Calabria, 22.11.2013, n. 364).

La rilevata infondatezza assorbe, tra l'altro, la questione di inammissibilità della domanda, per assenza di previa istanza amministrativa, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., non risultando in atti prova dell'avvenuta presentazione di tale istanza all'I.N.P.S., come eccepito da parte resistente.

6. Quanto alla domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.

6.1 Per un primo aspetto, con riguardo all'ammissibilità ex art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

6.1.1 Dagli atti processuali, anche a seguito dell'ordinanza istruttoria, emerge che parte ricorrente ha presentato all'I.N.P.S. istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 solo in data 12.1.2022, successiva agli accertamenti medico - legali relativi alla richiesta invalidità civile (che esula dalla giurisdizione di questa Corte). Deve, peraltro, al riguardo precisarsi incidentalmente che il verbale della Commissione Medica afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

6.1.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'I.N.P.S. non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

6.1.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

Infatti, tale orientamento, di integrale applicabilità dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è confermato in giurisprudenza anche con specifico riferimento ai ricorsi proposti, quale quello in esame, ex art. 445-bis c.p.c. (per tutte, cfr. Cdc, sez. I app., 9.6.2023, n. 253; sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; 11.6.2024, n. 132).

Da tale orientamento, seppur non univoco, non si ravvisano motivi per discostarsi - data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c.-, neanche alla luce della sentenza di questa Sezione n. 181/2025, citata

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

da parte ricorrente nelle note di udienza; ciò in quanto detta sentenza non sembra avere esaminato espressamente la sopra esposta questione di ammissibilità e la relativa giurisprudenza.

6.2 Il secondo profilo di inammissibilità concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

6.2.1 Infatti, la Corte di cassazione (sez. lav., 2911.2019, n. 31284; id, 9.4.2019, n. 9877) sulla scorta di un orientamento già consolidato, ha affermato che per fruire dei benefici qui richiesti occorre la contestuale presentazione dell'istanza di pensione, nei seguenti termini: *"Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto."*

Da ciò consegue l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

Tale orientamento peraltro è stato fatto proprio da questa Sezione con sentenza 2.4.2021, n. 314/2021.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6.2.2 Anche per questo profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell'eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare I.N.P.S. n. 131/2012) in sede amministrativa dell'istanza presentata in data 12.1.2022. Detta istanza, infatti, alla stregua dei depositi di parte anche in esito all'ordinanza istruttoria, risulta inviata solo per p.e.c. e non anche in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall'I.N.P.S. ex art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010.

Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, *a fortiori* si dovrebbe pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l'improcedibilità dell'istanza opera, quanto ad effetti nei riguardi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come mancata presentazione dell'istanza, non potendosi postulare l'obbligo di concludere il procedimento a carico dell'I.N.P.S. in relazione ad istanza improcedibile.

8. Conclusivamente, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Posto che la definizione del giudizio avviene prevalentemente decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

7 Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta in parte il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.5.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.05.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.05.2025
11:49:37
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03